

DELIBERAZIONE 4 MAGGIO 2021

175/2021/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA OMNIA ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI 2I RETE GAS S.P.A. (GIÀ 2I RETE GAS IMPIANTI S.P.A.)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1156^a riunione del 4 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, 108/06 e, in particolare, l'Allegato 2 recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" e s.m.i. (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 572/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A recante "Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura" (di seguito: deliberazione 572/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG 2014-2019);
- la deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (nel seguito: Deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura

del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” e s.m.i. (di seguito: RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 30 luglio 2018, 3/2018 recante “Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei profili di prelievo standard per l’anno termico 2018-2019 ai sensi del punto 3 della deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas” (di seguito: Determinazione DMEA 3/2018);
- il vigente assetto organizzativo;
- la nota 5 marzo 2018 (prot. generale dell’Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Omnia Energia S.p.A. (di seguito: reclamante o Omnia Energia) ha presentato, in data 7 novembre 2019 (prot. Autorità 29331 dell’8 novembre 2019), un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di 2i Rete Gas Impianti S.p.A. (ora 2i Rete Gas S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione, in data 1° ottobre 2019, come da quest’ultima dichiarato nella nota del 16 dicembre 2019, prot. Autorità 34337 del 17 dicembre 2019, nel prosieguo: gestore o 2i Rete Gas) in merito ad una rettifica dei dati di lettura dei consumi di gas naturale, relativi al periodo 1° novembre 2018-22 maggio 2019, per il punto di riconsegna identificato dal codice 15943510001254 (di seguito: PdR 15943510001254);
2. con nota del 2 dicembre 2019 (prot. 32128), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 5 dicembre 2019 (prot. 32664), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
4. con nota del 16 dicembre 2019 (prot. Autorità 34337 del 17 dicembre 2019), il gestore ha risposto alla richiesta del 5 dicembre 2019;
5. in data 17 dicembre 2019 (prot. Autorità 34592 del 19 dicembre 2019), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 20 gennaio 2020 (prot. 1682), l’Autorità ha chiesto al gestore ulteriori informazioni;
7. con nota del 31 gennaio 2020 (prot. Autorità 3584 del 3 febbraio 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 20 gennaio 2020 (replicando il riscontro già fornito in data 30 gennaio 2020, prot. Autorità 3586 del 3 febbraio 2020, indirizzato unicamente all’Autorità);

8. in data 13 febbraio 2020 (prot. 5066), l’Autorità ha chiesto al reclamante se, vista la nota del gestore di cui al precedente punto 7, persisteva l’interesse alla prosecuzione del procedimento in questione;
9. con nota del 17 febbraio 2020 (prot. Autorità 5665 del 18 febbraio 2020), il reclamante ha confermato l’interesse alla prosecuzione del procedimento, ritenendo non ancora soddisfatte le istanze del reclamo;
10. con nota del 5 marzo 2020 (prot. 8179), l’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Disciplina, ha convocato l’audizione in contraddittorio delle parti per il giorno 18 marzo 2020, chiedendo, altresì, al gestore alcune ulteriori informazioni;
11. con nota dell’11 marzo 2020 (prot. 9118), l’Autorità ha comunicato alle parti il rinvio a data da destinarsi della suddetta audizione, a causa della sopravvenuta emergenza nazionale sanitaria, al contempo invitando a coltivare l’interlocuzione in corso - rappresentata dalle medesime parti - nell’ottica di raggiungere una soluzione bonaria della controversia;
12. con nota del 12 marzo 2020 (prot. Autorità 9366 del 13 marzo 2020) indirizzata solo all’Autorità, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 5 marzo 2020, precisando con successiva nota del 13 marzo 2020 (prot. Autorità 9421 del 13 marzo 2020), che analoga comunicazione era stata inviata in precedenza separatamente anche al reclamante (fornendo evidenza documentale di tale trasmissione);
13. con nota del 16 marzo 2020 (prot. Autorità 9672 16 marzo 2020), il reclamante ha comunicato di aver sottoposto al proprio cliente finale le proposte di modulazione dei consumi formulate dal gestore e di essere, quindi, in attesa di un riscontro dallo stesso per la conclusione della procedura;
14. in data 16 giugno 2020 (prot. 18880), l’Autorità ha nuovamente chiesto al reclamante se - a seguito delle note di cui ai precedenti punti 12 e 13 - aveva ancora interesse alla prosecuzione del procedimento in questione;
15. con nota del 22 luglio 2020 (prot. Autorità 23417 del 22 luglio 2020), il reclamante ha nuovamente confermato l’interesse alla prosecuzione del procedimento *de quo*, non ritenendo soddisfatte le istanze del reclamo;
16. con nota del 24 luglio 2020 (prot. 23918), l’Autorità ha nuovamente convocato l’audizione in contraddittorio delle parti per il giorno 4 agosto 2020, chiedendo, altresì, al reclamante alcune informazioni;
17. con nota del 24 luglio 2020 (prot. Autorità 23973 del 24 luglio 2020), il reclamante ha chiesto il rinvio dell’audizione all’ultima settimana di agosto 2020;
18. con nota del 28 luglio 2020 (prot. 24208), tenendo conto delle esigenze rappresentate dal reclamante, l’Autorità ha accolto la richiesta di rinvio della audizione (differendola a nuova data da destinarsi), rinnovando al reclamante stesso la richiesta di produrre le informazioni chieste in data 24 luglio 2020;
19. con nota del 31 agosto 2020 (prot. Autorità 26979 del 31 agosto 2020), il reclamante ha fornito risposta alla richiesta del 24 luglio 2020;
20. con nota del 15 ottobre 2020 (prot. 33046), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
21. in data 20 ottobre 2020 (prot. Autorità 33664 del 20 ottobre 2020), il gestore ha risposto alla richiesta del 15 ottobre 2020;

22. con nota dell'8 marzo 2021 (prot. 11101), l'Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
23. in data 12 marzo 2021 (prot. Autorità 11819 del 12 marzo 2021), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta dell'8 marzo 2021, preannunciando l'invio al reclamante di una nuova ipotesi di riattribuzione temporale dei prelievi relativi al PdR 15943510001254 (con nota del 22 marzo 2021, prot. Autorità 13306 del 22 marzo 2021, il gestore ha reinviato l'Allegato già trasmesso con la nota del 12 marzo 2021, per la presenza in esso di un refuso);
24. in data 29 marzo 2021, la Direzione Infrastrutture Energetiche e Unbundling ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
25. con nota del 1° aprile 2021 (prot. Autorità 15240 del 1° aprile 2021), il gestore ha trasmesso la nota datata 21 marzo 2021 (e relativa nota integrativa datata 24 marzo 2021), con le quali è stata proposta al reclamante una nuova ipotesi di riattribuzione temporale dei prelievi rilevati dal contatore meccanico installato sul PDR 15943510001254, sulla base dell'andamento dei dati di consumo di energia elettrica, rilevabili dalle bollette messe a disposizione dal cliente finale, per il tramite della stessa Omnia Energia.

QUADRO NORMATIVO:

26. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) la RTDG 2014-2019 (*ratione temporis* vigente) e, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, che definisce il gruppo di misura o misuratore “...*la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati...*”;
 - l'articolo 6, il quale disciplina le modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale nel caso in cui “...*in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard...*”;
 - l'articolo 60, comma 1, lettera b), ai sensi del quale il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è “...*con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti...*”;
 - l'articolo 61, comma 1, lettera b), per cui il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione dei dati di misura del gas è “...*con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti...*”;
 - b) la deliberazione 631/2013/R/gas e, in particolare:
 - gli articoli 4 e 5, i quali prevedono requisiti funzionali minimi per gruppi di misura (rispettivamente) di ogni classe e di classe uguale o superiore a G10;

- l'articolo 10, comma 1, lettera b), che prevede, tra l'altro, con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40, l'obbligo per il soggetto responsabile del servizio di misura (ossia per l'impresa distributrice) di installare e mettere in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai suddetti articoli 4 e 5, entro il 31 luglio 2014;
- c) la RQDG 2014-2019 (*ratione temporis* vigente) e, in particolare, l'articolo 1 comma 1, che, parimenti, definisce il gruppo di misura o misuratore "...*la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati...*";
- d) la deliberazione 572/2013/R/gas e, in particolare:
 - l'articolo 3, comma 2, che disciplina l'individuazione del periodo di riferimento della ricostruzione dei consumi, qualora il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura (GdM) non è determinabile con certezza;
 - l'articolo 4, che disciplina le modalità di ricostruzione dei consumi (Metodologia A e Metodologia B);
 - l'articolo 7, che disciplina la Metodologia B per la determinazione del volume di ricalcolo del prelievo, nel caso in cui l'errore del misuratore non risulta determinabile nell'ambito della verifica;
- e) il TIVG (*ratione temporis* vigente) e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti in tema di modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna e di messa a disposizione degli stessi;
- f) il Codice di rete (*pro tempore* vigente) e, in particolare:
 - il paragrafo 11.3.1., il quale prevede (tra l'altro) che "...*Il quantitativo di gas riconsegnato sarà determinato attraverso:*
 - *le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;*
 - *sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.**La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso. ...*";
 - il paragrafo 11.3.2., il quale prevede (tra l'altro) che "...*I controlli che l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura possono essere di due tipologie: controlli formali e controlli di merito. I primi sono dedicati a verificare la completezza e congruità dei dati mentre i secondi sono volti a verificarne la coerenza. Il dato di lettura che non supera questi controlli si considera non pervenuto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ...dati di lettura con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del segnante del Contatore/Correttore di volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive)...*";

- g) la Determinazione DMEA 3/2018, che ha approvato l'aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei profili di prelievo standard per l'anno termico 2018-2019 (contenuto nel relativo Allegato A).

QUADRO FATTUALE:

27. In data 22 maggio 2019 - nell'ambito delle usuali attività di sorveglianza - 2i Rete Gas ha effettuato un intervento di verifica *in loco* sul contatore meccanico (classe G40, matricola 15176312; nel seguito contatore o misuratore meccanico) installato presso il PdR 15943510001254 (alimentato in bassa pressione e per cui dal 1° luglio 2017 Omnia Energia è utente della distribuzione), cui è abbinato un dispositivo elettronico di conversione dei volumi di gas (di "tipo 1" - MID, modello EXPLORER MINI, matricola 11F006750, nel seguito anche convertitore o correttore dei volumi): il suddetto PDR è soggetto a lettura mensile con dettaglio giornaliero, con rilevazione della misura da remoto attraverso sistema di telelettura;
28. in occasione di detta verifica è stato riscontrato "...un disallineamento tra le unità contatore del misuratore (UC) e le unità contatore sul convertitore (Vm)...": più in particolare, come riportato "...nella scheda di servizio, ad uso interno, relativa all'attività di sorveglianza dei convertitori di volume...il valore delle UC era pari a mc 122.748 e il valore delle Vm era pari a mc 100.056, con un disallineamento di 22.692 mc³...";
29. a seguito di detto intervento di verifica, il gestore ha provveduto alla "sospensione virtuale" del dispositivo elettronico di conversione dei volumi (avviando la procedura per la sua verifica ed il suo ripristino, completata dall'operatore metrico in data 18 giugno 2019 con il riallineamento tra contatore e convertitore) ed effettuato una ricostruzione dei volumi prelevati per il periodo 1° novembre 2018 - 22 maggio 2019;
30. pertanto, nei giorni successivi il gestore ha inviato ad Omnia Energia la rettifica delle letture in precedenza trasmesse e la relativa ricostruzione, sulla base delle quali, in data 17 giugno 2019, Omnia ha emesso fattura di rettifica nei confronti del cliente finale;
31. con mail del 6 settembre 2019, Omnia Energia (avendo ricevuto un reclamo dal cliente finale) ha presentato al gestore una prima richiesta di verifica sulla correttezza della ricostruzione dei consumi (riferita al periodo novembre 2018 maggio 2019) con relative modalità di calcolo;
32. con mail del 12 settembre 2019, 2i Rete Gas ha risposto a Omnia Energia, comunicando che, nel corso della verifica del 22 maggio 2019 "...è stato riscontrato un disallineamento di 22.692 mc tra l'unità contatore e il correttore...", di aver provveduto "...alla ricostruzione dei volumi per il periodo dal 31/10/2018 al 22/05/2019..." e che detta ricostruzione "...è stata effettuata applicando il coefficiente C 1,017595 ai consumi rilevati dal contatore meccanico...";

33. con mail del 16 settembre 2019, Omnia Energia ha presentato reclamo ex deliberazione 188/2012/E/com verso (l'allora) 2i Rete Gas Impianti S.p.A.;
34. non avendo ricevuto riscontro dal gestore, Omnia Energia ha presentato all'Autorità il presente reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

35. In primo luogo, Omnia Energia esprime dubbi sul corretto funzionamento del contatore meccanico, avendo riscontrato *"...a far data da Novembre 2018 anche una modifica delle letture del contatore meccanico, infatti nella fattura n. 6188002641 del 24/12/2018 la lettura attuale del misuratore alla data del 30/11/2018 risultava essere pari a 99089, questa lettura è stata poi oggetto di storno nella fattura num 6198002759 del 26/06/2019 ed è stata rettificata nella medesima fattura in 100936. Si è supposto, pertanto, che alla data del 30/11/2018 il Distributore non era in possesso della lettura reale del misuratore e si è richiesto se la lettura del 31/10/2018 di 98567, utilizzata come lettura di partenza per una ricostruzione dei consumi fino alla data del 22/05/2019 corrispondesse ad una lettura effettiva. Qualora così non fosse stato, la ricostruzione effettuata rispetto al periodo indicato risulterebbe arbitraria e magari attribuibile (nel caso di corretto funzionamento del contatore meccanico nel tempo) ad un altro periodo..."*;
36. il reclamante evidenzia anche che, dalla scheda dell'intervento di verifica del 22 maggio 2019, *"...non si evince che la lettura rilevata dal misuratore meccanico alla data del 22/05/2019 fosse pari a mc 122.748, infatti dallo storico delle letture aggiornato fornitoci dallo stesso gestore la lettura in questione risulta una lettura di Tipo "Letture ordinarie tecniche", di Qualità "Effettiva" e di Stato "Ricostruita"..."*;
37. inoltre, ad avviso del reclamante, considerato che il disallineamento rilevato era relativo al solo convertitore *"...risulta lecito chiedere perché non si sia proceduto ad allineare quest'ultimo sulla base delle letture rilevate dal contatore meccanico che non risultava presentare problemi tecnici o di rilevazione letture, invece dall'intervento tecnico effettuato in data 18/06/2019 sul contatore meccanico risulta una lettura di mc 125.989 che dallo storico delle letture aggiornato fornitoci dalla stessa 2i Rete Gas risulta una lettura di Tipo "Letture ordinarie tecniche", di Qualità "Effettiva" e di Stato "Valida", lettura per cui si è in possesso anche di relativa foto fornitaci sempre dalla 2i Rete Gas identificata come Foto Restart; sembra quindi che l'intervento non sia stato finalizzato al solo riallineamento tra contatore e convertitore a seguito ripristino di quest'ultimo, ma abbia anche comportato una modifica delle letture inizialmente rilevate dal contatore meccanico. In base a questa modifica la 2i Rete Gas ha proceduto ad una ricostruzione dei consumi su un periodo tra l'altro soggetto ad una riduzione dei consumi da parte del Cliente finale a causa della contrazione dell'attività svolta..."*;
38. infine, il reclamante segnala che *"...la lettura che il gestore ha gestito quale "dato inconfutabile" del 23/02/2017, pari a 30.474 mc, non sarebbe veritiera in quanto contrastante con quanto indicato nelle fatture del precedente fornitore e che il*

consumo oggetto di ricostruzione sarebbe abnorme rispetto ai consumi storici del cliente considerati nello stesso arco temporale...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

39. 2i Rete Gas evidenzia in primo luogo che - nell’ambito delle usuali attività di sorveglianza svolte di propria iniziativa sui misuratori dotati di convertitore di volumi - in occasione della verifica *in loco* effettuata il 22 maggio 2019 è stato riscontrato un “...*disallineamento tra le unità contatore del misuratore (UC) e le unità contatore sul convertitore (Vm); come riportato nella scheda di servizio, ad uso interno, relativa all’attività di sorveglianza dei convertitori di volume...il valore delle UC era pari a mc 122.748 e il valore delle Vm era pari a mc 100.056, con un disallineamento di 22.692 m3...*”;
40. a seguito di quanto sopra, 2i Rete Gas dichiara che si è reso “...*necessario procedere ad una ricostruzione dei volumi prelevati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, in caso di guasto o malfunzionamento del convertitore di volumi...*”;
41. in relazione a detta ricostruzione, il gestore evidenzia che “...*non essendo determinabile con certezza la data di inizio del guasto, si è proceduto con l’analisi dei volumi storici dalla quale è emersa una significativa riduzione dei consumi a partire dal 01/11/2018. Si è pertanto proceduto con la ricostruzione dei consumi di gas riferiti al PDR in oggetto per il periodo dal 01/11/2018 al 22/05/2019. Appurato che il disallineamento riscontrato tra il misuratore meccanico e il convertitore elettronico di volumi è stato causato da un guasto della presa impulsi del convertitore e non ha, quindi, compromesso il corretto funzionamento del misuratore stesso (tuttora installato presso l’utenza in oggetto), si è provveduto ad utilizzare le letture rilevate sul contatore meccanico per determinare i consumi del periodo sopra indicato, e in particolare:*
- *la lettura del contatore meccanico al 31/10/2018, pari a 98.567 mc (ultima lettura effettiva rilevata da telelettura e ritenuta valida);*
 - *la lettura del contatore meccanico al 22/05/2019, pari a 122.748 mc (rilevata in occasione dell’intervento tecnico a seguito dell’attività di sorveglianza in loco). Essendo il PDR alimentato in bassa pressione con pressione inferiore o uguale a 25 mbar, la ricostruzione dei volumi consumati è stata effettuata applicando il coefficiente C di località (pari a 1,017595, calcolato sulla base dei dati contenuti nel DPR 412/93) alle UC del contatore pari a 24.181. La distribuzione temporale dei consumi è stata ottenuta riproporzionando, sulla base dei pesi percentuali del profilo di prelievo T2B3 associato al PDR, le UC e i corrispondenti Sm³ di consumo ricalcolati come sopra indicato, tra il 01/11/2018 e il 22/05/2019. In Allegato 4, si riportano i dati di riferimento utilizzati per la ricostruzione...”;*
42. 2i Rete Gas fa, poi, presente che la ripartizione dei consumi all’interno del periodo “...*dal 01/11/2018 al 22/05/2019 è stata effettuata applicando i pesi percentuali giornalieri definiti nella determina 3/2018 – DMEA del 30/07/2018 per il profilo di prelievo (T2B3) attribuito al PdR...*” e di aver sottoposto detta ripartizione al

- reclamante, senza aver ricevuto dalla stessa “...*elementi oggettivi utili e idonei per svolgere una differente ripartizione dei volumi...neppure nella successiva comunicazione della società di vendita del 16/09/2019...*”;
43. secondo il gestore la deliberazione 572/2013/R/gas non sarebbe applicabile per la determinazione del periodo di estensione della ricostruzione e per la ricostruzione quantitativa dei consumi, in quanto “...*la predetta deliberazione non contempla specificamente una casistica di ricostruzione per un’anomalia del tipo di quella occorsa nel caso in questione. In proposito, come già in precedenza rappresentato, si ritiene infatti indispensabile considerare che la vicenda in questione riguarda un gruppo di misura comprendente un contatore meccanico e un correttore di volumi elettronico. L’anomalia riscontrata in data 22.05.2019, in occasione di uno degli usuali controlli in loco svolti su iniziativa dell’impresa di distribuzione su misuratori dotati di correttore di volumi, ha riguardato soltanto il correttore e non anche il contatore meccanico, tuttora installato e regolarmente funzionante...*”;
44. invece, il gestore ha “...*ritenuto più confacente allo specifico caso in questione far riferimento alle modalità di individuazione del periodo di irregolare funzionamento del correttore previste dal Codice di rete al punto 11.3.3 del CRDG...*”, così come ha parimenti “...*ritenuto più confacente al caso in questione determinare i volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del correttore di volumi, secondo quanto indicato dal punto 11.3.3 del CRDG, ovvero con riferimento all’ultima lettura effettiva verosimile, individuata al 31.10.2018...*”;
45. il gestore ha, infine, dichiarato che “...*A fronte delle evidenze emerse nel corso della vicenda, si può tranquillamente concludere che il malfunzionamento del convertitore dei volumi è iniziato ben prima del 31/10/2018; non potendo determinare con certezza la data di inizio del guasto, abbiamo degli elementi oggettivi e inequivocabili per stabilire la quantità di gas prelevato nel periodo che va dal 23/02/2017 al 18/06/2019. Le date di cui sopra sono le date in cui l’organismo di ispezione è intervenuto sul Gruppo di MISURA per le attività di verifica periodica/ripristino del convertitore e in tali date sono state rilevate le letture del contatore meccanico. Le letture rilevate sono le seguenti: 23/02/2017 – 30474 · 18/06/2019 – 125989. Come facilmente intuibile, il volume in metri cubi prelevati in questo periodo sono: $125.989 - 30.474 = 95.515$. Il cliente quindi, con estrema certezza, ha prelevato 95.515 mc nel periodo dal 23/02/2017 al 18/06/2019...*”;
46. 2i Rete Gas ha proposto di ripartire i consumi all’interno del periodo di ricostruzione o con il criterio del “*pro die*” o con quello dei “*pesi profilo*”, e da ultimo, anche in base alle bollette di energia elettrica che il cliente finale ha messo a disposizione tramite il reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla correttezza - sotto il profilo regolatorio - della ricostruzione dei consumi di gas naturale comunicata dal gestore a Omnia Energia (nei giorni successivi alla

- verifica *in loco* effettuata sul misuratore meccanico il 22 maggio 2019) e da quest'ultima contestata nella presente sede giustiziale;
48. pertanto, al fine di valutare la fondatezza o meno del reclamo occorre stabilire se siano corrette la determinazione del periodo di ricostruzione, la quantità di metri cubi ricostruita e, infine, la conversione/correzione dei metri cubi prelevati in standard metri cubi;
 49. ciò premesso, in relazione alla ricostruzione *de qua*, si osserva che - nella nota del 16 dicembre 2019 (prot. Autorità 34337 del 17 dicembre 2019) - il gestore ha dichiarato che “...*non essendo determinabile con certezza la data di inizio del guasto, si è proceduto con l'analisi dei volumi storici dalla quale è emersa una significativa riduzione dei consumi a partire dal 01/11/2018. Si è proceduto con la ricostruzione dei consumi di gas riferiti al PDR in oggetto per il periodo dal 01/11/2018 al 22/05/2019...*”;
 50. giova da subito evidenziare che - per espressa dichiarazione del gestore (peraltro non contestata dal reclamante) - risulta pacifico che non è determinabile con certezza la data di inizio del guasto *de quo*;
 51. nella successiva nota del 30 gennaio 2020 (prot. Autorità 3584 del 3 febbraio 2020), 2i Rete Gas ha dichiarato di aver definito il periodo oggetto di ricostruzione “...*con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile individuata al 31/10/2018; ciò, rilevando dall'analisi dei prelievi storici...e in assenza di altri elementi oggettivi prodotti dal cliente finale o dalla società di vendita...*”;
 52. si osserva, inoltre, che - nella nota del 12 marzo 2021 (prot. Autorità 11819 del 12 marzo 2021) - il gestore ha dichiarato:
 - di aver valutato “...*in prima battuta, l'applicazione della modalità di cui all'allegato A alla deliberazione 572/2013/R/gas, quanto meno per l'individuazione del periodo di riferimento...*”, chiarendo di aver, poi, “...*ritenuto più confacente allo specifico caso in questione far riferimento alle modalità di individuazione del periodo di irregolare funzionamento del correttore previste dal Codice di rete...proprio per la particolare casistica di malfunzionamento del correttore. In particolare sono state prese a riferimento le disposizioni di cui al punto 11.3.3...*”;
 - alla luce delle considerazioni espresse, di aver “...*ritenuto più confacente al caso in questione determinare i volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del correttore di volumi, secondo quanto indicato dal punto 11.3.3 del CRDG, ovvero con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile, individuata al 31.10.2018. Ciò in quanto, dall'analisi dei prelievi del punto di riconsegna nel periodo antecedente al 22.05.2019 e al 30.04.2019 si è riscontrata una significativa riduzione a partire dal 01.11.2018...*”;
 53. risulta, quindi, acclarato in base agli elementi acquisiti in sede istruttoria - per espresse dichiarazioni del gestore - che per l'individuazione del periodo di ricostruzione e per la quantificazione dei consumi ricostruiti 2i Rete Gas ha applicato il paragrafo 11.3.3 del Codice di Rete e non la deliberazione 573/2012/R/gas, in quanto “...*la predetta deliberazione non contempla*

- specificamente una casistica di ricostruzione per un'anomalia del tipo di quella occorsa nel caso in esame...";*
54. ebbene, quanto ritenuto e, di conseguenza, effettuato dal gestore non è corretto sotto il profilo regolatorio, per le seguenti ragioni;
 55. come noto, la deliberazione 572/2013/R/gas si applica (tra l'altro) per i punti di riconsegna alimentati in bassa pressione in occasione di "... guasti del GdM individuati dall'impresa distributrice nello svolgimento delle proprie attività, che non consentano l'individuazione dell'errore di misura..." (articolo 2, comma 1, lettera c);
 56. orbene, la locuzione "gruppo di misura" (GdM) comprende il contatore meccanico e il correttore dei volumi (nel caso c.d. *Add on*) ove presente;
 57. ed invero, l'articolo 1, comma 1 della deliberazione 572/2013/R/gas dispone che "...Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas...";
 58. a loro volta, sia la RTDG 2014-2019 che la RQDG 2014-2019 (ai rispettivi articoli 1, comma 1) definiscono il gruppo di misura come "...la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati...";
 59. in base al citato quadro regolatorio, la fattispecie in esame rientra, pertanto, nel campo di applicazione della deliberazione 572/2013/R/gas, per la determinazione sia del periodo di ricostruzione che del relativo volume dei consumi;
 60. da ciò consegue l'applicabilità - per la determinazione del periodo di ricostruzione - dell'articolo 3, comma 2 della deliberazione 572/2013/R/gas, per cui "...Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o sostituzione del GdM per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura validata ai sensi del TIVG e non contestata dal cliente finale secondo le modalità disciplinate dal TIQV...";
 61. poiché, nella originaria ricostruzione dei consumi inviata a Omnia Energia - e che ha provocato l'odierno reclamo - il gestore ha erroneamente ritenuto di definire il periodo oggetto di ricostruzione "...con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile individuata al 31/10/2018; ciò, rilevando dall'analisi dei prelievi storici del PdR in questione una significativa riduzione dei consumi a partire dal 01/11/2018...", risulta violato l'articolo 3, comma 2 della deliberazione 572/2013/R/gas;
 62. e, parimenti, consegue l'applicabilità - per la ricostruzione quantitativa dei consumi - dell'articolo 4, lett. b) della deliberazione 572/2013/R/gas, per cui "...L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la ricostruzione dei consumi di gas naturale attraverso...b) la "Metodologia B" nel caso in cui l'errore del misuratore non risulta determinabile nell'ambito della verifica...";
 63. pertanto, il gestore avrebbe dovuto effettuare la ricostruzione dei consumi sulla base della c.d. "Metodologia B" disciplinata dall'articolo 7 della medesima

- deliberazione 572/2013/R/gas - anziché sulla base di quanto previsto dal paragrafo 11.3.3 del Codice di rete;
64. ed in base all'articolo 7 della deliberazione 572/2013/R/gas, il gestore avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione della ricostruzione dei consumi determinando il volume di ricalcolo (V_{rc}) "*...sulla base del parametro indicatore del prelievo annuo determinato ai sensi del TISG, CAPdR, e del profilo di prelievo standard assegnato dall'impresa distributrice al punto di riconsegna ai sensi del TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato...*" (articolo 7, comma 1), tenendo conto - nell'individuazione del volume di ricalcolo - di "*...eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo relativamente al periodo oggetto di ricostruzione...*" (articolo 7, comma 2);
 65. invece, come acclarato, il gestore ha determinato il volume dei consumi facendo riferimento (come lettura iniziale) "*...all'ultima lettura effettiva verosimile...*", con ciò violando gli articoli 4 e 7 della deliberazione 572/2013/R/gas;
 66. fermo quanto sopra, giova altresì dar conto che - con mail del 20 febbraio 2020 (prodotta agli atti del procedimento dal gestore quale allegato I alla propria nota del 12 marzo 2020, prot. Autorità 9366 del 13 marzo 2020) - il gestore ha espressamente dichiarato che "*...A fronte delle evidenze emerse nel corso della vicenda, si può tranquillamente concludere che il malfunzionamento del convertitore dei volumi è iniziato ben prima del 31/10/2018; non potendo determinare con certezza la data di inizio del guasto, abbiamo degli elementi oggettivi e inequivocabili per stabilire la quantità di gas prelevato nel periodo che va dal 23/02/2017 al 18/06/2019. Le date di cui sopra sono le date in cui l'organismo di ispezione è intervenuto sul Gruppo di MISURA per le attività di verifica periodica/ripristino del convertitore e in tali date sono state rilevate le letture del contatore meccanico. Come facilmente intuibile, il volume in metri cubi prelevati in questo periodo sono: $125.989 - 30.474 = 95.515$. Il cliente quindi, con estrema certezza, ha prelevato 95.515 mc nel periodo dal 23/02/2017 al 18/06/2019...*";
 67. orbene, in base alla suddetta dichiarazione, emerge che il gestore stesso - durante il presente procedimento - ha deciso *sic et simpliciter* di rivedere il periodo da prendere in considerazione per la ricostruzione dei consumi (retrodatandolo da novembre 2018 a febbraio 2017) - nonché il relativo quantitativo di volume ricostruito - così sostituendoli alla originaria ricostruzione oggetto del presente reclamo: 2i Rete Gas ha messo in dubbio la veridicità del dato di misura preso come lettura iniziale della ricostruzione, tanto da abbandonarlo per fare riferimento a "*...elementi oggettivi e inequivocabili per stabilire la quantità di gas prelevato nel periodo che va dal 23/02/2017 al 18/06/2019...*";
 68. al riguardo - al di là dell'impossibilità di introdurre nel corso del procedimento una siffatta modifica (essendo il *thema decidendum* definito nell'articolazione contenuta nel reclamo stesso) - per completezza si osserva che anche siffatta

- ricostruzione sarebbe in contrasto con le citate disposizioni della deliberazione 572/2013/R/gas, per le ragioni in precedenza esposte;
69. e non può non osservarsi, altresì, che dalle risultanze istruttorie è stato acclarato - sia dalla documentazione prodotta dal gestore che da espresse dichiarazioni dello stesso - che il correttore dei volumi è risultato disallineato sia nel febbraio 2017 e poi ancora a maggio 2019 e che non è possibile individuare con certezza quando è insorta tale problematica;
 70. emerge, quindi, nel caso di specie una condotta inadeguata del gestore rispetto ai propri obblighi di svolgimento del servizio di misura di cui ai citati articoli 60 e 61 della RTDG 2014-2019, tanto più grave se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica - non è la diligenza "media" o "ordinaria" di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
 71. inoltre si osserva che, fermo restando che trattasi di questione rientrante nella propria autonomia imprenditoriale, non sembra che le parti abbiano seriamente dato corso al dichiarato dialogo finalizzato ad addivenire "*...ad una soluzione bonaria della controversia...*" (dialogo peraltro incoraggiato anche da questa Autorità quale modalità di risoluzione che può risultare alquanto opportuna in situazioni come quelle in esame, nell'ottica di prevenzione del contenzioso giustiziale e/o giudiziale), emergendo (in base agli atti prodotti) da parte di 2i Rete Gas costantemente proposte limitate a ipotesi di diversa distribuzione temporale sempre della medesima quantità di consumi ricostruiti: e, invero, neanche Omnia Energia ha proposto alcuna ipotesi di riduzione della ricostruzione ricevuta;
 72. fermo quanto sopra, con riferimento, infine, alla conversione/correzione dei metri cubi prelevati in standard metri cubi, giova evidenziare che l'articolo 6 (rubricato "Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale") della RTDG 2014-2019 disciplina la correzione a fini tariffari dei volumi misurati nel caso in cui "*...in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard...*";
 73. orbene, poiché il mancato funzionamento del correttore dei volumi installato presso il contatore meccanico *de quo* rende il gruppo di misura in concreto non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, risulta in linea di principio corretta l'applicazione della disciplina del citato articolo 6 - ai fini della correzione a fini tariffari dei volumi - per una fattispecie come quella in esame;
 74. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie - e alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che il gestore ha violato l'articolo 3, comma

- 2 della deliberazione 572/2013/R/gas, nonché il combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera b) e 7 della medesima deliberazione 572/2013/R/gas;
75. ogni altro argomento non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
76. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta parzialmente fondato

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Omnia Energia S.p.A. nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A. (già 2i Rete Gas Impianti S.p.A.);
2. di prescrivere a 2i Rete Gas S.p.A. di adottare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, le conseguenti rettifiche degli atti compiuti a seguito della ricostruzione oggetto del reclamo, dandone comunicazione all'Autorità entro i successivi 10 giorni;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini